

## FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI DI CONSULENZA MISURE AGEVOLATE

# Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

(il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c.)

### Vers. N.2 del 04-01-2024

#### INFORMAZIONI SUL CONFIDI UNI.CO. SOC.COOP. Sede legale in: Via Totti, 4 - 60131 Ancona Telefono 071 - 2868725- Fax 071 - 8853404 E-mail: uni-co@legalmail.eu sito internet: www.uni-co.eu N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 01422550424 REA n. 130141 Partita IVA 01422550424 Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0 Compilare nel caso di offerta fuori sede Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio: nome: \_ qualifica (dipendente, agente, altro...) \_ Iscritto all'Albo/Elenco: \_ con provvedimento n. telefono: \_\_ e-mail:

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEI SERVIZI DI CONSULENZA MISURE AGEVOLATE

UNI.CO. SOC.COOP. (di seguito anche il Confidi) è un Intermediario Finanziario che, in via prevalente, svolge l'attività di rilascio garanzie a Banche e Intermediari Finanziari che abbiano sottoscritto con il Confidi stesso apposite convenzioni. Inoltre il Confidi può prestare servizi connessi e strumentali all'attività di garanzia finalizzati a favorire l'accesso al credito dei propri associati.

I servizi di consulenza sulle misure agevolate sono servizi volti a supportare il Cliente nella predisposizione e invio delle domande per accedere alle misure agevolate e nella gestione dell'eventuale fase di rendicontazione.

Il Cliente viene inoltre informata e deve prendere atto che:

- UNI.CO. SOC.COOP. presterà l'attività di consulenza mediante un'idonea organizzazione aziendale ed in piena autonomia operativa, potendosi anche avvalere di professionisti e/o a terzi partners esterni di fiducia eventualmente incaricati da Confidi ed esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio, che l'impresa fin d'ora autorizza:
- il cliente stesso è responsabile della veridicità e della completezza delle informazioni fornite e/o dei documenti consegnati e della tempestività della loro comunicazione al Confidi;
- UNI.CO. SOC.COOP. agirà nel presupposto della certezza, veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni fornite, senza essere tenuta in alcun modo ad effettuare proprie autonome verifiche;
- UNI.CO. SOC.COOP. è da intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta a informazioni e documentazione fornita non veritiera;
- le obbligazioni assunte da UNI.CO. SOC.COOP., si intendono obbligazioni di mezzo e non di risultato, ferma restando la responsabilità di UNI.CO. SOC.COOP. per danni derivanti da negligenza, errore o omissione commessi durante l'esecuzione della propria attività.

# DESCRIZIONE DEI SERVIZI

FORMA TECNICA	Assistenza e consulenza
FINALITA'/OGGETTO	Consulenza e supporto volta alla predisposizione e invio delle domande per accedere alle misure agevolative nonché alle eventuali successive fasi di monitoraggio e rendicontazione.
DURATA	Dalla data di firma del Contratto di consulenza fino al termine dello svolgimento del servizio richiesto.
DESTINATARI	PMI

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDA	RENDICONTAZIONE, ove prevista (% calcolata sul contributo effettivamente erogato)
COMPENSO MASSIMO APPLICABILE	Max 800 € + IVA	Max 10% + IVA
DIRITTO AL COMPENSO	Al momento della sottoscrizione del contratto di consulenza.	Al momento dell'effettiva liquidazione del contributo.
MODALITA' DI PAGAMENTO	Riconosciuti a UNI.CO. SOC.COOP. tramite bonifico bancario.	



### **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

#### Procedure di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti,4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: uni-co.legale@legalmail.it. Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)<sup>1</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi<sup>2</sup>. UNI.CO. SOC.COOP. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE<sup>3</sup>, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c. .

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO		
Il sottoscritto		
in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF.	dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo e la guida all'ABF (in caso di offerta	
Data	Firma	
LEGENDA		

Cliente: il soggetto al quale è fornita la consulenza.

Compenso: compenso dovuto a UNI.CO. SOC.COOP. per l'attività svolta.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Possono inoltre svolgere attività connesse e strumentali quali ad esempio il servizio di consulenza (Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326);

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 millioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 millioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento del servizio è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottopo sto a forme di controllo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1.